



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2582 di data 5 novembre 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Richiesta della società "PRI.ME. s.n.c." di Prinoth Gunther e Mentasti Isabella con sede in Campitello di Fassa di rilascio dell'autorizzazione per i lavori di riqualificazione ed ampliamento in deroga del rifugio escursionistico "FRIEDRICH AUGUST", p.ed. 559 – C.C. Campitello – Comune di Campitello di Fassa.

- **Diniego di autorizzazione.**

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| - Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - Alessia RUGGERI | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci, Claudio Fabbro e Francesco Cagol del Servizio turismo e sport e Serena Marranini del Servizio foreste e fauna.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che con D.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della L.P. 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" come modificata dalla L.P. 15 novembre 2007, n. 20.

Considerato che la L.P. 8/93 e s.m. modificata con L.P. 20/2007, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'art. 6 della L.P. 7/87 e s.m. rilasci le autorizzazioni previste dall'art. 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Vista la domanda pervenuta in data 16 luglio 2018, con la quale la società "PRI.ME s.n.c." di Prinoth Gunther e Mentasti Isabella" con sede in Campitello di Fassa, ha chiesto, ai sensi della l.p. 8/93, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di riqualificazione ed ampliamento in deroga del rifugio escursionistico "FRIEDRICH AUGUST", p.ed. 559 – C.C. Campitello – Comune di Campitello di Fassa.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dot. Arch. Giovanni Berti datati 13/07/2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la ristrutturazione con consistente ampliamento in deroga del rifugio Friedrich August in particolare creando volumi in ampliamento con diverse geometrie su tutti e quattro i prospetti. Tale ampliamento interesserà anche buona parte dei locali seminterrati distribuiti su due livelli.

Considerato che nella seduta di data 10 settembre 2018, la Commissione di coordinamento ha espresso parere **non** favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto, Il Rifugio Friedrich August oggetto della presente proposta progettuale si colloca in località Gabia, sul passo Sella, nel Comune di Campitello di Fassa. Il complesso esistente secondo lo strumento urbanistico locale ricade all'interno di un'area a pascolo, un'area sciabile esistente ed è ricompreso nel *Perimetro val Duron* per il quale l'Amministrazione comunale ha approvato un Piano attuativo. Tale strumento è finalizzato alla salvaguardia paesaggistica del territorio e tramite lo stesso l'Amministrazione ha inteso orientare in maniera dettagliata gli interventi di trasformazione degli edifici ricadenti all'interno di detto piano, assicurando al tempo stesso la tutela e la valorizzazione degli aspetti di carattere paesaggistico-ambientale approfonditi in occasione della stesura dello strumento sopra menzionato. Il progetto prevede un intervento di riqualificazione con contestuale ampliamento in deroga agli strumenti urbanistici in vigore. A questo proposito si richiama che la deroga urbanistica è ammessa rispetto ai contenuti del PRG ma, non rispetto alla pianificazione attuativa che ha codificato e dettagliato le previsioni generali disposte dal PRG. L'intervento non risulta quindi ammissibile sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, considerato i limiti della disciplina derogatoria dei piani attuativi e le finalità paesaggistiche che gli specifici contenuti del piano attuativo della Val Duron hanno declinato calibrando il dimensionamento degli interventi ammessi. Pertanto si ritiene che un intervento di riqualificazione nel caso della struttura in esame debba necessariamente essere ridimensionato in conformità al piano attuativo vigente, perseguendo un'articolazione delle masse più composita sia in elevato che in corrispondenza dell'attacco a terra.

La Commissione di coordinamento, ai sensi dell'art. 27 bis della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, con nota di data 12 ottobre 2018, ha dato comunicazione al richiedente dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, dando la possibilità di presentare eventuali osservazioni o soluzioni alternative.

La Commissione di coordinamento, non avendo avuto riscontro alla comunicazione di cui sopra, ha ritenuto di non accogliere la richiesta presentata dalla ditta "PRI.ME. s.n.c." confermando il parere negativo.

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

di **non autorizzare** la società "PRI.ME. s.n.c." di Prinoth Gunther e Mentasti Isabella con sede in Campitello di Fassa, all'esecuzione dei lavori di riqualificazione ed ampliamento in deroga del rifugio escursionistico "FRIEDRICH AUGUST", p.ed. 559 – C.C. Campitello – Comune di Campitello di Fassa.

1. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL PRESIDENTE f.f.
- dott. Romano Stanchina -

CF/fc